

REGOLAMENTO (CE) N. 532/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e del regolamento (CEE) n. 3864/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare il superamento dei quantitativi massimi da esportare con restituzione all'esportazione, fissati dall'accordo sull'agricoltura concluso durante l'Uruguay Round dei negoziati multilaterali sul commercio ⁽²⁾, l'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce che non è concessa alcuna restituzione calcolata sulla base dell'elemento relativo alla quantità di saccarosio se la restituzione per la parte lattica è fissata a zero o non è fissata. Tuttavia il rischio di superamento dei quantitativi massimi, reale quando è stata introdotta tale norma, ora non esiste più.
- (2) Il regolamento (CE) n. 61/2007 della Commissione, del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, ha soppresso le restituzioni per il latte in polvere e il latte condensato, il che ha fatto scattare l'applicazione del secondo comma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006. La soppressione delle restituzioni sia per il latte che per gli elementi relativi alla quantità di saccarosio può comportare la perdita di quote rilevanti di mercato per i prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero aggiunto. È quindi opportuno reintrodurre una restituzione all'esportazione per l'elemento relativo alla quantità di saccarosio dei prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero aggiunto.
- (3) Il secondo comma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 prevede che, nel caso delle esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 23 dello stesso regolamento, i titoli di esportazione recano, nella casella 16, il

codice del prodotto, a otto cifre, della nomenclatura combinata. Come mostra l'esperienza, può succedere che dopo che sono stati rilasciati i titoli di esportazione gli importatori degli Stati Uniti chiedano la fornitura di un altro tipo di formaggio dello stesso gruppo di prodotti. Per consentire tale flessibilità, è opportuno adeguare di conseguenza l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

- (4) Il regolamento (CE) n. 522/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾ prevede che, a decorrere dal 31 marzo 2006, tutte le restituzioni alle esportazioni siano fissate in euro per 100 kg. Il testo dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e l'allegato I, punto 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁶⁾ devono essere adeguati di conseguenza.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 3846/87 e (CE) n. 1282/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 16 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo fissato della restituzione per la percentuale di tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.»;

b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 19 del 26.1.2007, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).

2) all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nel codice NC 0406.»

Articolo 2

Nell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 la prima frase della lettera a) delle note in calce 4 e 14 è sostituita dal testo seguente:

«l'importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2 dell'articolo 1 si applica ai titoli di esportazione rilasciati per l'esercizio contingente 2007 e seguenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
